



Allegato B alla determina a contrarre

Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia
(Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto)

AREA CULTURA SPORT POLITICHE GIOVANILI

CAPITOLATO SPECIALE

PER

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI
UN PROGETTO DESTINATO ALLA DIFFUSIONE DELLA
PRATICA E DELLA TEORIA MUSICALE**

COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO

**PERIODO: 01 OTTOBRE 2024 - 30 SETTEMBRE 2027
CON POSSIBILITA' DI RINNOVO FINO AL 30
SETTEMBRE 2029**

CIG: -----

CPV: 8034000-9

INDICE

Art. 1	OGGETTO
Art. 2	LOCALI E FINALITA'
Art. 3	STATO DEI BENI E PROCEDURE DI CONSEGNA/RICONSEGNA
Art. 4	DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE
Art. 5	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'
Art. 6	TARIFFE
Art. 7	OBBLIGHI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO
Art. 8	CRITERI D'USO DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E RELATIVE RESPONSABILITA'
Art. 9	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE
Art. 10	OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 11	OBBLIGHI E COMPETENZE DELL'UNIONE
Art. 12	LAVORI E MODIFICHE AI LOCALI
Art. 13	PUBBLICITA'
Art. 14	CONTRIBUTI E SPONSOR
Art. 15	SUB - CONCESSIONE
Art. 16	RESPONSABILITÀ E SICUREZZA - ASSICURAZIONI
Art. 17	GARANZIA
Art. 18	TRASLAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO – EQUILIBRIO/DISEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
Art. 19	FORZA MAGGIORE
Art. 20	MISURE DA EMERGENZE
Art. 21	MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO
Art. 22	PENALITA'
Art. 23	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA
Art. 24	REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO
Art. 25	CODICI DI COMPORTAMENTO
Art. 26	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 27	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 28	ADDENDUM AI PROTOCOLLI DI INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI E DEGLI APPALTI PUBBLICI
Art. 29	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 30	ALLEGATI

ARTICOLO 1 - OGGETTO

1. La presente procedura ha come oggetto la realizzazione di un progetto per la diffusione della pratica e della teoria musicale consistente, in linea generale, nell'organizzazione di attività musicali di varia natura, aperte a tutti e a carattere non competitivo, che consentano lo sviluppo armonico dell'individuo.
2. Il servizio in oggetto è considerato di interesse pubblico ad ogni effetto (servizio pubblico locale) e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato nel corso della durata della concessione.

ARTICOLO 2 – LOCALI E FINALITA'

1. Le attività progettuali si svolgeranno presso locali idonei messi a disposizione dall'Ente, ancorché in via non esclusiva, armonizzando tali attività con altre eventuali, svolte nei medesimi locali.
2. All'avvio del progetto i locali individuati per la realizzazione delle attività progettuali sono i seguenti:
 - a) locali del bocciodromo sito in via Petrarca,13/1 a Castelnovo di Sotto per la normale attività della scuola. Tale sistemazione è da considerarsi provvisoria in quanto la sede storica, presso la biblioteca comunale, è sottoposta a lavori di ristrutturazione per i quali non è possibile, alla data attuale, prevedere il termine.
Il Concessionario è sin da ora edotto di tale lavori e che, al termine, previo ricevimento di comunicazione scritta da parte dell'Unione Terra di Mezzo, dovrà trasferirsi nei nuovi locali senza che nulla gli sia dovuto, considerando idonei sia i locali attuali che quelli futuri.
 - b) locali della scuola dell'infanzia comunale e della scuola primaria, per l'attività didattica con i bambini frequentanti, come di seguito descritte;
 - c) altri locali/spazi/location, in relazione alla tipologia delle attività proposte nel progetto, potranno essere individuati successivamente dall'Ente (es. Biblioteca, Parco Rocca).
3. Resta inteso che i proprietari dei locali potranno utilizzarli o concederli in uso a terzi negli orari in cui questi rimangono liberi dalle attività in oggetto.
4. Il servizio viene affidato allo scopo di perseguire il valore sociale della pratica musicale in ogni sua forma espressiva come strumento di realizzazione del diritto alla salute e del benessere psico-fisico delle persone, come miglioramento degli stili di vita, di sviluppo delle relazioni e dell'inclusione sociale. Il Concessionario dovrà pertanto gestire la diffusione della musica, favorendo la massima fruibilità e collaborazione con il territorio sia in termini di associazioni che di singoli cittadini.

ARTICOLO 3 – STATO DEI BENI E PROCEDURE DI CONSEGNA/RICONSEGNA

1. Con la stipula il Concessionario assume la gestione e l'eventuale uso dei locali in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, sia dal punto di vista strutturale, sia delle certificazioni, licenze e autorizzazioni in essere, perfettamente noto allo stesso. Tutta la documentazione relativa alle strutture in oggetto, e relativa impiantistica, si troverà presso il bocciodromo stesso o presso l'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione "Terra di Mezzo". Fanno parte inoltre della gestione i mobili e le attrezzature descritti nell'inventario (Allegato 1C).
2. All'atto della presa in consegna sarà redatto apposito "*verbale di consegna*" in duplice copia, sottoscritto tra Concessionario e Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione "Terra di Mezzo" a verifica dello stato dei locali e a consegna delle attrezzature.
3. Allo stesso verbale sarà allegato l'inventario di tutte le attrezzature e le apparecchiature tecnologiche, di cui resta responsabile il Concessionario, che le utilizzerà unicamente con personale munito delle prescritte autorizzazioni/patenti/licenze, ove necessarie.
4. Nel caso in cui, nel corso della gestione, si rilevino attrezzature non più utilizzabili e non più riparabili, il Concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione "Terra di Mezzo", evidenziandone le motivazioni; il Concessionario è comunque tenuto, nel corso della gestione, all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili.
5. Alla riconsegna dei locali, che devono essere lasciati liberi da attrezzature e cose di proprietà del Concessionario, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui ai precedenti commi 2 e 3, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili; qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture o attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, fatto salvo il normale deterioramento d'uso, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario.

ARTICOLO 4 – DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata triennale, per le stagioni musicali 2024/2025-2025/2026-2026/2027 precisamente dal 1 ottobre 2024 fino al 30 settembre 2027 con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 stagioni musicali 2027/2028 – 2028/2029 fino al 30 settembre 2029.
2. Alla scadenza, il Concessionario si impegna a liberare i locali dalle attrezzature di cui è proprietario, entro 30 giorni naturali e consecutivi, restituendoli puliti e nelle stesse condizioni della consegna, lasciandoli dotati esclusivamente dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà dell'Unione, sulla base degli inventari

aggiornati e vigenti.

3. Nei casi di revoca del contratto da parte dell'Unione Terra di Mezzo, o di recesso da parte del Concessionario, così come nel caso di cessazione del rapporto alla scadenza del contratto, l'Unione Terra di Mezzo non subentrerà al Concessionario negli impegni da questo assunti ed ancora in corso e declina, fin d'ora, qualsiasi responsabilità in proposito.

4. L'Unione Terra di Mezzo si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese. Alla scadenza il rapporto s'intende risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta.

5. La consegna della gestione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, anche sotto riserva di legge e l'aggiudicatario dovrà avviare il servizio, su richiesta del committente, pure in pendenza della stipula del contratto.

6. Il valore economico presunto della presente concessione è dato dalla somma dei proventi e dei ricavi derivanti dalla gestione dei servizi in oggetto per la durata indicata.

Gli importi sono desunti dal piano economico finanziario, allegato alla determinazione a contrarre. Il quadro economico finanziario predisposto dall'Ente è stato elaborato sulla base degli elementi storici in possesso dello stesso e sulla previsione di una gestione in concessione.

Il valore stimato della concessione, per un periodo di 5 stagioni musicali, ammonta a € 157.350,00 al netto dell'IVA, calcolato, così come previsto dall'art. 179, del D.Lgs. 36/2023 e il contributo finanziario per ciascuna stagione ammonta a € 8.000,00 oltre l'IVA di legge, come sotto riportato:

Valore a stagione della concessione	Ricavi a stagione della concessione	Contributo a stagione soggetto a ribasso d'asta	Valore totale della concessione (5 anni compreso il rinnovo)
€ 31.470,00	€ 23.470,00	€ 8.000,00	€ 157.350,00

7. L'importo a base d'asta è pari ad € 8.000,00, al netto dell'IVA pari al contributo finanziario a stagione musicale determinato dall'Ente (non vi sono oneri di sicurezza e manodopera). Su tale importo occorre applicare il ribasso da esprimere in valore percentuale che sarà indicato nell'offerta economica.

8. L'adeguamento ISTAT potrà avvenire dalla stagione 2025/2026 con cadenza annuale; l'aumento dei prezzi deve essere richiesto su iniziativa del Concessionario tramite posta elettronica certificata entro il 30 giugno di ogni anno, a valere dal 1 ottobre della stagione successiva. Saranno ritenuti legittimi solo gli aumenti richiesti dall'impresa sulla base della variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno solare precedente (indice FOI).

9. Le tariffe a carico degli utenti sono stabilite in modo calmierato, prioritariamente per soddisfare esigenze di tipo sociale e consentire un accesso generalizzato da parte della potenziale utenza. In ogni caso l'Unione non è tenuta ad alcun intervento integrativo qualora gli introiti siano inferiori rispetto al potenziale delle attività organizzate nei vari locali.

10. In considerazione della natura del servizio, oggetto della presente gara, i costi per la sicurezza da interferenza sono pari a zero, non sussistendo i presupposti che rendono obbligatoria la predisposizione del DUVRI, ai sensi dei commi 3 e 3 bis dell'art.26 del D.Lgs.81/08.

11. In considerazione della natura intellettuale del servizio in oggetto non sono contemplati costi di manodopera.

ARTICOLO 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Il Concessionario al fine di realizzare un progetto per la diffusione della pratica e della teoria musicale variamente articolato sul territorio e rivolto ad una differente tipologia di utenti, dovrà garantire le attività di seguito indicate e descritte.

A. ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI ORIENTAMENTO E DI PRATICA MUSICALE

STRUTTURA DEI CORSI: le attività ivi previste, dovranno essere realizzate annualmente e mantenute per tutta la durata del contratto.

A.1 Organizzare corsi individuali che devono indicativamente iniziare la prima settimana di ottobre e terminare con l'ultima settimana di maggio dell'anno successivo:

- devono essere previste un minimo di 28 lezioni della durata di 45 minuti o 60 minuti ciascuna, tra pratica e teoria;
- sia le lezioni di strumento che di teoria, se richiesto, devono potersi svolgere a gruppi;
- i corsi previsti devono essere almeno i seguenti, da attivarsi con un numero di richieste non inferiore a 2: tromba, trombone, clarinetto, saxofono, flauto traverso, violino, pianoforte, chitarra

classica, chitarra elettrica, batteria, percussioni, canto moderno, basso elettrico, tastiere, teoria e solfeggio, propedeutica;

- i corsi devono svolgersi, tendenzialmente, in fasce orarie pomeridiane e/o serali, in orari comunque da concordare con l'Ente, allo scopo di armonizzarli con altre attività eventualmente previste nei locali;

- al termine dei corsi deve prevedersi l'esecuzione di un saggio finale aperto al pubblico, in idoneo locale messo a disposizione dall'Unione Terra di Mezzo, che in base al numero degli allievi iscritti potrebbe tenersi in due o più giorni; le spese relative all'iniziativa, fatta eccezione per i locali, sono a carico del concessionario.

A.2 Organizzare un corso/laboratorio musicale in collaborazione con la biblioteca, rivolto a bambini da 1 a 6 anni:

- devono essere previste un minimo di 5 lezioni della durata di 45 minuti ciascuna;

- il corso, da attivarsi con un minimo di 5 utenti, si svolgerà in gruppo in orario mattutino (sabato mattina) o pomeridiano, in orari comunque da concordare con l'Ente, allo scopo di armonizzarli con altre attività eventualmente previste nei locali.

B. COLLABORAZIONI IN AMBITO SCOLASTICO

B.1 SERVIZI INFANZIA - Il Concessionario dovrà garantire, gratuitamente, l'attuazione di specifici corsi finalizzati alla diffusione della cultura e del linguaggio musicale rivolti ai frequentanti le scuole comunali dell'infanzia, con personale idoneo in riferimento alla fascia di età, di durata massima di 110 ore nell'arco di ciascun anno scolastico compreso nel periodo di validità della contratto, da distribuirsi in accordo con i referenti delle scuole e da svolgersi presso i locali messi a disposizione dai servizi per l'infanzia. (Le ore comprendono una lezione annuale per bambini 0-12 mesi da concordare con l'Ente).

B.2 SCUOLA PRIMARIA - Il Concessionario dovrà altresì garantire, gratuitamente, l'attuazione di specifici corsi finalizzati alla diffusione della cultura e del linguaggio musicale per gli alunni della Scuola Primaria (Istituto Comprensivo "Marconi" Castelnovo di Sotto), con personale idoneo con riferimento alla fascia di età, della durata di 40 ore nell'arco di ciascun anno scolastico di vigenza della contratto, in accordo con i referenti della scuola e da svolgersi presso i locali messi a disposizione dall'Istituto Comprensivo.

C. DOCENTI DEI CORSI

La Concessione è eseguita con l'impiego della quantità di personale necessaria per consentire il completo svolgimento dei servizi, tenuta presente la massima diligenza nell'esecuzione.

Il Concessionario garantisce che tutto il personale impiegato per i servizi di cui alla presente concessione è in possesso di adeguato titolo di studio e/o comprovata capacità ed esperienza.

Il Concessionario deve designare un Direttore Artistico responsabile dell'intera attività, che ne assume la direzione e ne cura gli aspetti artistici.

Il Direttore ha la responsabilità diretta del buon andamento e del perseguimento dei fini della scuola:

- coordina il personale docente;

- dirige l'attività artistica e di pubblico spettacolo;

- monitora l'azione dei docenti e degli allievi;

- esamina le domande di iscrizione e stabilisce l'assegnazione degli allievi ai singoli corsi;

- vigila sul regolare adempimento degli orari dei corsi da lui stesso determinati e dei programmi di insegnamento;

- predispone le pubblicazioni a carattere divulgativo e i prodotti necessari a promuovere i corsi musicali;

- attiva le procedure per l'eventuale ottenimento di contributi statali/regionali/ecc..

Il Direttore Artistico deve essere in possesso di comprovata professionalità ed esperienza nel settore oltre a possedere:

- Diploma di Conservatorio di Musica (vecchio ordinamento) o Diploma Accademico di Conservatorio 1°livello conseguiti presso un conservatorio o Istituto Musicale pareggiato o titoli equipollenti attinenti l'insegnamento tra i quali laurea DAMS ad indirizzo musicale.

Il Direttore può avvalersi di Docenti per corsi di orientamento e pratica musicale.

L'Unione Terra di Mezzo, potrà, prima dell'avvio dei corsi annuali, richiedere l'elenco del personale docente incaricato per le varie attività in corso d'anno. Nell'eventualità, per ogni docente, dovrà essere specificata la relativa qualificazione professionale posseduta e l'esperienza maturata nell'attività di insegnamento della pratica musicale, in termini di anni/mesi.

D. ATTIVITA' CONCERTISTICA

Il Concessionario deve provvedere all'organizzazione di almeno due iniziative di ambito musicale, da svolgere nei contesti di festività civili e istituzionali o di manifestazioni territoriali. L'iniziativa, la relativa data e location andranno comunque concordate con l'Ente, allo scopo di armonizzarle con altre attività eventualmente organizzate dallo stesso o sul territorio. Tutte le spese relative a tali esibizioni concertistiche,

comprese le spese per la S.I.A.E., del palcoscenico, e del service audio/luci, saranno a carico del Concessionario.

E. ALTRE ATTIVITA' A CONTENUTO MUSICALE

E.1 Il Concessionario si rende disponibile ad organizzare almeno un'iniziativa che coinvolga i giovani locali (laboratorio, esibizione di professionisti) in una location esterna, finalizzata a diffondere la conoscenza della musica in senso più ampio, nell'ambito della programmazione culturale dell'Ente. Data, orari e location, andranno concordati con lo stesso, allo scopo di armonizzarle con le altre attività eventualmente organizzate dallo stesso o sul territorio. Tutte le spese relative comprese i diritti S.I.A.E., service audio/luci e ogni altro onere derivante saranno a carico del Concessionario.

E.2 Il Concessionario si rende disponibile ad organizzare un corso di "Songwriting" ossia di scrittura e produzione creativa di musica, a fruizione gratuita, di 8 ore nell'arco di ciascun anno scolastico compreso nel periodo di validità della contratto, da attivare con un minimo di 5 utenti. L'iniziativa, la relativa data e location andranno comunque concordate con l'Ente, allo scopo di armonizzarle con altre attività eventualmente organizzate dallo stesso o sul territorio. Tutte le spese saranno a carico del Concessionario.

2. Il Concessionario dovrà organizzare il servizio a totale cura e rischio, sulla base del contratto che si andrà a stipulare e da relativa matrice dei rischi allegata allo stesso.

ARTICOLO 6 - TARIFFE

1. Il Concessionario è tenuto a rispettare in relazione alle attività di cui all'art. 5 lettera A (A.1 e A.2), le tariffe, a carico di ogni singolo utente, stabilite dalla Giunta del Comune di Castelnovo di Sotto, come da Allegato 1A "Tariffe".

2. Il Concessionario ha l'obbligo di applicare tariffe non superiori a quelle approvate dalla Giunta Comunale di Castelnovo di Sotto. Eventuali riduzioni rispetto alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale saranno possibili e a totale discrezione dello stesso, il quale però non potrà vantare, per il mancato introito, alcun onere dall'Ente.

3. Dette tariffe saranno riscosse e gestite dal Concessionario, che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali vigenti con l'obbligo di riportali nel rendiconto di gestione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario utilizza i locali sulla base del progetto relativo alla diffusione della pratica e della teoria musicale, esclusivamente per le finalità e gli scopi previsti dalla concessione, nel rispetto della stessa e delle normative vigenti in materia, applicabili e compatibili con la natura dei locali stessi. Il servizio oggetto di gestione è da considerarsi, a tutti gli effetti, "pubblico servizio"; pertanto non può essere sospeso o abbandonato se non per cause di forza maggiore che il concessionario dovrà in ogni caso comunicare tempestivamente all'Unione, che si riserva di valutarne l'effettiva sussistenza. L'interruzione immotivata del servizio potrà dar luogo all'immediata risoluzione del contratto con conseguente applicazione delle penalità di cui all'art.22.

2. In termini generali, il Concessionario è tenuto a:

- predisporre uno schema di progetto gestionale rispondente alle finalità ivi indicate, curandone l'organizzazione e la gestione assumendo ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo;
- organizzare e gestire dal punto di vista economico e amministrativo tutte le attività previste all'art.5 del presente Capitolato e qualsiasi altra spesa per l'esecuzione del servizio affidato;
- custodire e vigilare sul corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e delle attrezzature messe a disposizione;
- mantenere dei rapporti con l'utenza che dovranno essere improntati al massimo rispetto;
- accettare e rispettare nella sua totalità i regolamenti comunali e le disposizioni normative nazionali e/o regionali vigenti/future in materia;
- garantire la continuità degli interventi e delle attività;
- adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori, incaricati, volontari, ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali, di sicurezza sul lavoro, nel rispetto del vigente CCNL di categoria, rispondendo dell'operato del personale che, a qualsiasi titolo, opera per conto del Concessionario, in mancanza saranno applicate le vigenti disposizioni in merito;
- garantire tutte le coperture assicurative previste dalle disposizioni normative vigenti, costituendo tale elemento presupposto essenziale per la sottoscrizione del contratto, i cui oneri sono a carico del Concessionario;
- osservare e rispettare le capienze e le norme di sicurezza e antinfortunistiche all'interno dei locali assegnati, attuali/futuri, impegnandosi a comunicare tempestivamente all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo, l'eventuale necessità di urgenti ed inderogabili

- interventi atti a garantire l'efficacia di tali norme;
 - mantenere buoni rapporti con la scrl "Centro Anch'io" proprietario dei locali messi a disposizione;
 - collaborare al rientro nei locali di sede "storica":
 - con l'Ente senza nulla richiedere a titolo di indennizzo, facilitando il rientro stesso;
 - con altri soggetti che opereranno nei medesimi locali, qualora se ne ravveda la necessità, al fine di garantirne la più ampia e funzionale fruizione, con particolare riferimento alla gestione e conduzione degli spazi comuni, degli impianti e relative utenze, delle aree di pertinenza nonché delle infrastrutture presenti;
 - eseguire manutenzione ordinaria delle attrezzature assegnate per tutta la durata della concessione;
 - una volta rientrati nella sede storica, eseguire le manutenzioni ordinarie dei beni mobili assegnati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sostituzione dei corpi illuminanti, riparazione degli arredi presenti nei locali, ripristino tinteggio delle pareti delle stanze in uso in caso di macchie/sporcizia accidentale);
 - rispettare le indicazioni delle politiche tariffarie ed inserirle nel rendiconto annuale di cui al successivo comma 4;
 - attuare le vigenti disposizioni normative in materia di trasparenza previste a carico dei concessionari di pubblici servizi.
3. Il Concessionario dovrà farsi inoltre carico di:
- ogni danno eventualmente rilevato a beni mobili ed immobili rispetto allo stato iniziale, non derivante dal normale deterioramento d'uso ma da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, anche se arrecati da terzi. Le relative riparazioni e ripristini saranno effettuati a cura e spese del Concessionario, sotto il controllo dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione "Terra di Mezzo". In caso di inadempienza, l'Ente, tramite i medesimi servizi tecnici, può prescrivere l'esecuzione dei lavori manutentivi di spettanza ritenuti necessari per un corretto utilizzo dell'impianto, diffidando il Concessionario affinché proceda entro un dato termine; in ottemperanza alla diffida ad adempiere, si procede all'applicazione delle relative penalità. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura dell'Ente effettuarli direttamente, con addebito delle relative spese allo stesso;
 - comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza;
4. Il Concessionario si impegna a trasmettere, al termine di ogni stagione musicale, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione:
- una relazione annuale relativa alle attività effettivamente realizzate, contenente i numeri dell'utenza (distinti per corsi praticati), il calendario dei corsi, l'orario di svolgimento degli stessi, l'elenco del personale impiegato e l'elenco degli eventi organizzati con relativa location;
 - un rendiconto dell'esercizio finanziario chiuso che dovrà comprendere in dettaglio tutte le entrate e le uscite.
5. Il Concessionario si obbliga a garantire tutto ciò che è previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
6. L'Unione Terra di Mezzo ha la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati, il buon andamento della gestione, predisponendo visite, sopralluoghi o quant'altro venga ritenuto di volta in volta necessario per accertare l'utilizzo degli spazi, il rispetto delle tariffe e di tutte le condizioni pattuite.

ARTICOLO 8 - CRITERI D'USO DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E RELATIVE RESPONSABILITÀ

1. Il Concessionario deve osservare la massima diligenza possibile nell'uso dei locali, delle attrezzature/strumentazioni, dei servizi, utilizzandoli esclusivamente negli orari e per le finalità per cui l'assegnazione è stata concessa e per l'uso cui sono destinati.
2. A tali fini deve:
- evitare qualsiasi danno a terzi o ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà dell'Ente;
 - mantenere tutti i beni nello stato d'efficienza in cui sono stati ricevuti, segnalando all'Unione gli eventuali danni rilevati.
3. Il Concessionario risponde personalmente, in via diretta ed esclusiva, assumendosi ogni responsabilità civile e penale:
- degli eventuali danni cagionati alle strutture, ai beni e alle strumentazioni/attrezzature utilizzate dai propri utenti (singoli o aggregati), nonché degli eventuali danni provocati dal pubblico che assiste, anche se provocati in conseguenza dell'operato, anche omissivo, delle persone eventualmente designate per la vigilanza;
 - del rispetto delle specifiche disposizioni previste per legge in materia di sicurezza, garantendo la presenza della squadra di emergenza per locali di pubblico spettacolo composta da soggetti abilitati, in caso di manifestazioni che lo richiedano, assumendosi la piena responsabilità relativamente al controllo degli accessi, nei limiti della capienza dei luoghi, nonché per eventuali danni provocati a strutture e attrezzature che si dovessero verificare durante l'evento;
 - del regolare trattamento fiscale delle somme introitate riferite a corsi/attività di insegnamento di

- discipline musicali e quote d'iscrizione;
 - dell'acquisizione delle eventuali licenze e/o autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo/intrattenimento.
4. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni, impartite dal Concedente, comporta la decadenza della concessione.

ARTICOLO 9 - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE

1. Il contributo sarà corrisposto in tre rate, come di seguito indicate per ogni stagione di attività:
 - 1^a rata pari a 1/3 entro il 31 dicembre;
 - 2^a rata pari a 1/3 entro il 31 marzo;
 - 3^a rata pari a 1/3, a presentazione del rendiconto finale per ogni stagione di attività come indicato al precedente art. 7 comma 4.
2. Le fatture dovranno essere trasmesse all'Unione in forma elettronica, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni normative; su ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG relativo.
3. La liquidazione delle rate sarà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura; tramite accredito bancario, previa verifica della regolarità contributiva (mediante DURC). La liquidazione della rata a saldo sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto della gestione di cui al precedente art.7 comma 4.
4. L'Ente si riserva il diritto di trattenere, sulla somma erogata a stagione al Concessionario, gli importi dovuti dallo stesso, a qualsiasi titolo, per inadempimento agli obblighi derivanti dalla presente concessione.

ARTICOLO 10 – OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione nelle forme e con le modalità previste dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.
2. Il Concessionario, in particolare, si impegna a:
 - a) trasmettere all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i;
 - b) comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione.
3. Nel caso in cui il Concessionario si avvalga della facoltà della sub-concessione è tenuto a introdurre nel relativo contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 s.m..
4. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Concedente ed alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento degli eventuali sub-contraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI E COMPETENZE DELL'UNIONE

1. L'Unione Terra di Mezzo mette a disposizione, per tutta la durata della concessione, locali idonei allo svolgimento dei corsi, come descritto all'art.2.
2. L'Unione come da contratto citato è tenuta al pagamento alla scrl "Centro Anch'io" delle spese di utenze/pulizie per l'utilizzo dei locali. Si riserva, inoltre, la possibilità di accedere ai locali, in ogni e qualsiasi momento, anche senza preavviso, al fine di realizzare controlli, verifiche e accertarne la buona conduzione e gestione, nel rispetto degli impegni contrattuali assunti con la Concessione, anche mediante eventuali indagini di "customer satisfaction" relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.
3. Il Concessionario e gli utilizzatori hanno, comunque, la facoltà di chiedere all'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dei locali.
4. L'unione è tenuta a corrispondere il contributo finanziario di cui al precedente art.9.
5. L'Ente trasmette le tariffe approvate dalla Giunta di Castelnovo Sotto di cui precedente art.6.
6. Al rientro nei locali di sede "storica" saranno a carico dell'Unione, oltre all'obbligo del corrispettivo di cui al precedente art. 9, i seguenti oneri:
 - a) fornire al Concessionario, su richiesta, la documentazione tecnica a disposizione dell'Unione, riferita al certificato di prevenzione incendi (CPI), impianti termici, impianti elettrici, ecc...;
 - b) gli interventi di manutenzione ordinaria dei beni immobili e dell'impiantistica e quella straordinaria, tranne quelle derivanti da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, dolo e trascuratezza delle manutenzioni ordinarie assegnate al Concessionario;
 - c) tutte le opere di manutenzione straordinaria relative all'immobile, impianti ed attrezzature danneggiate da atti vandalici e/o manomissioni provocate da terzi, estranei all'utilizzo e alla gestione del servizio in oggetto;
 - d) gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti e non procrastinabili, da segnalarsi immediatamente a cura del Concessionario;
 - e) l'inserimento degli immobili di cui trattasi nell'ambito dell'assicurazione ordinaria degli immobili di proprietà comunale.

ARTICOLO 12 - LAVORI E MODIFICHE AI LOCALI

1. Il Concessionario non può apportare modificazioni, innovazioni e/o migliorie nello stato degli impianti sia di proprietà del "Centro Anchio che successivamente dell'Ente.
2. Al rientro, nei locali di sede "storica", ogni eventuale modifica/innovazione/miglioria non potrà essere apportata senza specifica preventiva autorizzazione formale dell'Unione a seguito di istruttoria da parte dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio.
3. Resta inteso, in ogni caso, che:
 - a) tutte le eventuali opere che saranno realizzate dal Concessionario, al rientro in sede "storica", su locali e strutture oggetto della presente concessione rimarranno di piena e totale proprietà dell'Unione;
 - b) il Concessionario dovrà dimostrare in ogni momento, a richiesta, la copertura assicurativa dei propri soci/dipendenti/collaboratori/volontari per tutti i rischi di infortunio connessi alle nuove attività e/o innovazioni e/o migliorie poste in essere.

ARTICOLO 13 - PUBBLICITA'

1. Il Concessionario predispone, a proprie spese, ogni iniziativa/supporto affinché sia garantita un'adeguata divulgazione di tutte le attività dal medesimo organizzate per le finalità di cui all'art. 2.
2. Quale che sia la modalità pubblicitaria adottata, essa dovrà essere preventivamente approvata dall'Area Cultura, Sport e Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo.
3. L'Unione partecipa all'attività di divulgazione, mettendo a disposizione il sito web, i social network comunali e le bacheche comunali. La diffusione delle locandine medesime in spazi diversi da quelli comunali è a cura del concessionario stesso.

ARTICOLO 14 - CONTRIBUTI E SPONSOR

1. Il Concessionario è libero di avvalersi di sponsorizzazioni finanziarie da esso opportunamente ricercate, nel rispetto delle finalità dell'attività. Tali sponsorizzazioni verranno introitate e fatturate dal concessionario che si impegna a darne adeguata pubblicità e ad inserirli nel rendiconto di gestione.

ARTICOLO 15 - SUB-CONCESSIONE

1. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023.
2. Il sub – appalto, previa richiesta scritta e successiva autorizzazione da parte dell'Unione Terra di Mezzo, prevede la sottoscrizione di un contratto che contenga:
 - a) l'oggetto della sub-concessione
 - b) la durata della sub-concessione
 - c) importo della sub-concessione
 - d) gli obblighi e le responsabilità del sub-concessionario
 - e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010.

Il Concessionario dovrà trasmettere all'Unione Terra di Mezzo il contratto sottoscritto.

3. Il sub-concessionario dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e dovrà, inoltre, riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa, l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio e comunque sollevano l'Unione Terra di Mezzo da qualsiasi tipo di responsabilità, prevedendo nelle polizze di assicurazione, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto della sub-concessione.
5. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILITÀ E SICUREZZA - ASSICURAZIONI

1. Il Concessionario è responsabile, ad ogni effetto civile e penale, dell'incolumità delle persone che accedono, a qualunque titolo, nei locali, assumendosi ogni responsabilità diretta e indiretta, sia nei confronti di terzi che dell'Unione, per qualsiasi attività connessa alla gestione e all'utilizzo dei locali e delle relative attrezzature. L'Unione è, pertanto, esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in caso di danni, comunque e da chiunque causati, alle persone che accederanno a qualunque titolo ai locali, agli immobili, agli impianti, alle attrezzature e agli arredi all'interno dei locali stessi.
2. Ai fini di cui al presente articolo, il Concessionario:
 - a) è tenuto ad adottare tutte le misure di sicurezza, antinfortunistiche ed ogni accorgimento previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, assumendo la qualità di "datore di lavoro", dalle disposizioni in materia di intrattenimento/pubblico spettacolo, ove necessario in relazione alla capienza dei locali, alle sue dimensioni e tipologie di attività e manifestazioni che vi si svolgono;
 - b) può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di dipendenti, collaboratori, incaricati, soci volontari,

società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di quanto necessario alla gestione, nel rispetto della normativa vigente;

c) può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di chiunque il quale, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali ai locali, a persone o cose; dell'esercizio di tale diritto è informata l'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione.

3. Il Concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa RCT con massimali di garanzia non minori di € 1.000.000,00 PER SINISTRO, € 1.000.000,00 PER PERSONA, € 1.000.000,00 PER DANNI.

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione; una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive), debitamente quietanzata, dovrà essere depositata presso l'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione.

4. La stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Unione e degli utenti del servizio; l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonera in alcun modo il Concessionario dalle specifiche responsabilità previste dalla Concessione, mantenendo in capo al medesimo gli eventuali risarcimenti conseguenti, esonerando l'Unione anche per eventuali danni non coperti dalla polizza stessa; eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

ARTICOLO 17 - GARANZIA

1. A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.36/2023, il Concessionario è tenuto, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, a costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, pari al 10% del valore della concessione sotto forma di fidejussione, salvo aumenti o diminuzioni, costituita con le modalità di cui all'art.106 del D.Lgs.36/2023.

2. La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione in oggetto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. Resta salvo per l'Ente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Ente si sia dovuto avvalere in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del Concessionario, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto e previo avviso scritto da comunicare al Concessionario.

3. La cauzione definitiva, richiesta a garanzia della corretta esecuzione della concessione, resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'ultima rata e consegnata non prima che siano definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

ARTICOLO 18 - TRASLAZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO – EQUILIBRIO/DISEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il servizio di che trattasi si configura come una "concessione di servizio" in quanto comporta l'assunzione, da parte del concessionario del "rischio operativo" della stessa, ai sensi dell'art. 177 d.lgs. 36/2023, per il fatto che la redditività della gestione comprende un rischio dal lato della domanda e dal lato dell'offerta o da entrambi.

2. Le Parti potranno procedere alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs 36/2023, del Codice, qualora si riscontrino un'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario e/o ad una sua pessima gestione. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:

a) l'entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni gestione dei Servizi ovvero sulle condizioni di pagamento del canone;

b) le cause di Forza Maggiore come indicate al successivo art.19.

3. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli ivi indicati e rientranti nei rischi allocati al concessionario sono a carico dello stesso.

4. Il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta all'Unione, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l'Alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;

b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;

c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l'altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;

d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

5. Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario. La revisione del Piano Economico Finanziario, ammesso ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 36/2023 è finalizzata a determinare il ripristino dello stesso nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La

revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.

6. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario di cui sopra, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante dell'Unione e dei suoi Comuni, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, in dipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Ciascuna Parte sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell'esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto.

7. In caso di recesso dal Contratto, nelle more dell'individuazione di un Concessionario subentrante, nella misura in cui sia necessario garantire un servizio di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria del servizio alle medesime modalità e condizioni del Contratto e comunque in conformità con le previsioni di cui art. 190, comma 6 del D.lgs. 36/2023.

ARTICOLO 19 - FORZA MAGGIORE

1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisi e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l'adempimento delle obbligazioni del Contratto:

- a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano l'Unione e i suoi Comuni, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
- b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
- c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
- d) incidenti aerei;
- e) epidemie e contagi;
- f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall'autorità competente.

2. Al verificarsi di uno degli Eventi, di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l'elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l'obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l'immediata ripresa del Servizio oggetto della presente Concessione, gli Eventi, di cui al comma 1, non configurano cause di imputabilità dell'inadempimento contrattuale.

3. Nel caso in cui l'evento comporti l'alterazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all'articolo 18.

ARTICOLO 20 - MISURE DA EMERGENZE

1. Il Concessionario dovrà rispettare, e far rispettare a tutti i soggetti che per ogni ordine e titolo entrino in contatto con il Concessionario stesso, le norme, i protocolli e le misure di prevenzione relative ad eventuali emergenze sanitarie e non e di adeguarsi ad eventuali integrazioni o aggiornamenti normativi che saranno pubblicati anche successivamente.

ARTICOLO 21- MODIFICHE ASSETTO SOCIETARIO

1. Nel caso in cui, in costanza del rapporto di concessione, si verificano modifiche nella denominazione e/o nell'assetto del Concessionario, il rapporto non si risolve di diritto e prosegue in capo al nuovo soggetto.

2. L'Unione si riserva la facoltà di valutare il permanere delle condizioni che hanno consentito l'affidamento ed eventualmente di revocarlo, dando luogo alla risoluzione della concessione, nulla essendo dovuto in questo caso al Concessionario.

ARTICOLO 22 – PENALITA'

1. Le seguenti ipotesi di inadempimento costituiranno, per ciascun episodio, oggetto di applicazione delle relative penalità:

- a) riscossione di tariffe non conformi a quelle vigenti: 0,5 per mille del valore contrattuale, oltre alla restituzione immediata della differenza all'utilizzatore, in caso di riscossione di tariffe superiori a quelle stabilite;
- b) sospensione non autorizzata delle attività per più di 4 giorni consecutivi o 6 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno: 0,8 per mille del relativo valore contrattuale;
- c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o di referenti dell'Unione: 0,10 per mille del relativo valore contrattuale;
- d) altri casi di mancata esecuzione dei servizi e non rispetto di altri obblighi oggetto della concessione: Euro 0,15 per mille del relativo valore contrattuale;
- e) mancato adempimento delle disposizioni impartite dall'Unione Terra di Mezzo in caso di mancata

- attuazione di operazioni di manutenzione ordinaria nei tempi indicati: 0,3 per mille del relativo valore contrattuale oltre al costo di ciascun intervento;
2. Ogni mancato adempimento sarà contestato per iscritto dall'Unione Terra di Mezzo. Qualora non pervengano giustificazioni entro 15 giorni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penalità applicata sarà incamerata mediante corrispondente decurtazione del corrispettivo dovuto o rivalendosi sulla garanzia di cui all'art.17.
 3. In caso di reiterati inadempimenti, si procederà sulla base del successivo articolo.
 4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati all'Ente.

ARTICOLO 23 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO O DECADENZA

1. L'Ente si riserva la facoltà di risolvere la concessione ai sensi dell'art. 190 del Codice, pronunciando la relativa decadenza con comunicazione scritta in forma di PEC con almeno 90 giorni di anticipo, nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento e più di cinque volte per inadempimenti differenziati) gravi violazioni degli obblighi contrattuali e una conduzione delle attività tale da pregiudicare l'utilizzo dei locali da parte degli utenti e la loro stessa incolumità; trattasi di condizioni che arrecano grave danno all'immagine dell'Unione, fatti salvi i propri diritti di risarcimento per eventuali danni subiti, l'escussione delle garanzie, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altri la gestione in sostituzione del Concessionario.
2. In caso di risoluzione, al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di concessione.
3. Per tutto quanto non previsto al presente articolo si applica l'art.190 del D.Lgs.vo 36/2023.

ARTICOLO 24 - REVOCA DELLA CONCESSIONE, RECESSO

1. Il Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione procede alla risoluzione anticipata o revoca della concessione per situazioni sopravvenute che la rendano inadeguata a soddisfare l'interesse pubblico.
2. La concessione si intende revocata, altresì, nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario.
3. In tali casi l'Amministrazione procederà all'escussione della garanzia di cui al precedente art.17.
4. Il Concessionario può recedere dal contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, da comunicarsi per iscritto tramite PEC indirizzata al Responsabile dell'Area Cultura, Sport, Politiche giovanili dell'Unione Terra di Mezzo.
5. Per tutto quanto non previsto si applica l'art.190 del D.Lgs.vo n. 36/2023.

ARTICOLO 25 – CODICI DI COMPORTAMENTO

1. Sul sito web dell'Unione Terra di Mezzo <http://unioneterradimezzo.trasparenza-valutazione-merito.it/> sono disponibili il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.129 del 4 giugno 2013), modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 81/2023.
2. Il Concessionario è tenuto ad osservare i predetti Codici ed a farli osservare, mettendo a disposizione la suddetta documentazione a tutti i soggetti che svolgono in concreto (sia in loco che non) attività in favore dell'Unione Terra di Mezzo e a fornire, su richiesta, prova dell'avvenuta comunicazione.

ARTICOLO 26 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

1. In caso di insorgenza di controversie per l'esecuzione e/o l'interpretazione del presente atto, le parti procederanno ad ogni tentativo finalizzato alla conciliazione amichevole, salvi ed impregiudicati i diritti di ricorrere agli strumenti di giustizia ordinaria una volta esperito e fallito tale tentativo; in tal caso il foro competente ed esclusivo è quello del Tribunale di Reggio Emilia.

ARTICOLO 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Unione Terra di Mezzo è titolare del trattamento dei dati personali.
2. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle norme che regolano la riservatezza dei dati personali, in osservanza al Regolamento UE 679/16.
3. Ogni trattamento di dati personali e dati sensibili deve avvenire, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/16 e nel primario rispetto dei principi di ordine generale. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile esterno del trattamento deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti:
 - a) i dati devono essere trattati:
 - secondo il principio di liceità;
 - secondo il principio fondamentale di correttezza, il quale deve ispirare chiunque tratti qualcosa che

appartiene alla sfera altrui;

b) i dati devono, inoltre, essere:

■ trattati soltanto in relazione all'attività che viene svolta con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;

■ conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento.

4. Il Concessionario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

5. Il Concessionario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile esterno del trattamento dati.

6. Il Responsabile esterno del trattamento è a conoscenza del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni amministrative e penali (artt. 83 e 84 del Regolamento UE 679/16).

7. Il DPO (Responsabile Protezione Dati) ai sensi art. 37 del Regolamento UE 679/16 è la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

ARTICOLO 28 - ADDENDUM AI PROTOCOLLI DI INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI E DEGLI APPALTI PUBBLICI

1. Il Concessionario dichiara inoltre di accettare espressamente le clausole contrattuali previste ai sensi dell'Addendum ai protocolli di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici sottoscritto dall'Unione Terra di Mezzo e dai comuni aderenti con la Prefettura di Reggio Emilia in data 28/03/2023.

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

1. Per quanto qui non regolamentato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

2. Il Concessionario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione di nuove normative.

3. Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere nonché quelle per dare corso legale al presente atto, ove dovute per legge, sono a carico del Concessionario.

ARTICOLO 30 – ALLEGATI

1. Sono allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto, quali parti integranti e sostanziali i seguenti documenti:

- Allegato 1A Tariffe
- Allegato 1B Informativa Privacy
- Allegato 1C Inventario
- Allegato 1D Matrice dei rischi